

CCNL edilizia: come calcolare l'elemento variabile della retribuzione

Gian Luca Bongiovanni - Consulente del lavoro in Torino

I CCNL del settore edilizia (dall'industria all'artigianato e alle cooperative) prevedono l'Elemento Variabile della Retribuzione-E.V.R., che consiste in un premio variabile in base all'andamento congiunturale ed ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività del territorio e delle singole aziende. L'E.V.R. non ha incidenza sui singoli istituti retributivi, compreso il TFR. Gli importi e le modalità di attribuzione dell'E.V.R. vanno concordati in sede territoriale ed aziendale, tenendo conto della percentuale fissata a livello provinciale (nella misura del 4% della retribuzione minima che risulta dalle tabelle retributive in vigore a livello nazionale). Cosa deve fare l'azienda per determinare l'elemento variabile di retribuzione? Quali adempimenti deve mettere in atto per erogarlo?

Il rinnovo contrattuale del 1° luglio 2014 del CCNL per i **dipendenti da imprese edili** ed affini, all'articolo 38, stabilisce che la **contrattazione collettiva territoriale di secondo livello** deve disciplinare, tra i vari istituti non regolati a livello nazionale, l'elemento variabile di retribuzione secondo i criteri dettati dal comma 4 al comma 21 del medesimo articolo e da quanto indicato agli articoli 12 e 46 dello stesso contratto.

L'**elemento variabile di retribuzione**, determinato nella misura del 4% dei minimi retributivi in vigore alla data di sottoscrizione dell'accordo del 1/7/2014, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto collettivo nazionale ivi compreso il trattamento di fine rapporto e deve essere quantificato tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e dei risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio.

Il medesimo istituto è disciplinato anche dai contratti collettivi per le aziende artigiane e le cooperative.

Verifica degli indicatori su base triennale

Per determinare l'elemento variabile di retribuzione è necessario valutare gli indicatori di seguito riportati stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale:

- il numero dei **lavoratori iscritti** in Cassa Edile;
- il **monte salari** denunciato in Cassa Edile;
- le **ore denunciate** in Cassa Edile.

Per le ore denunciate, le parti sociali territoriali devono effettuare una valutazione dell'incidenza delle ore di **cassa integrazione** per mancanza di lavoro e concordare un ulteriore di indicatore rilevante ai fini del riconoscimento dell'E.V.R.

Definito il quarto indicatore da affiancare a quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, in sede territoriale si deve procedere:

- all'individuazione delle specifiche **incidenze ponderali** a livello percentuale per ciascuno degli indicati;
- al raffronto degli stessi su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.